

*Juan Azcárate Casanova **

LA FORMAZIONE INIZIALE PER IL MINISTERO IN SEMINARIO

Il quadro normativo

SOMMARIO: I. BREVE CENNO STORICO DELLA *RATIO FUNDAMENTALIS INSTITUTIONIS SACERDOTALIS* – II. RAPPORTO DELLA NUOVA *RFIS* CON LA *RFIS* DEL 1970 – III. NATURA GIURIDICA DELLA NUOVA *RFIS* – IV. NOVITÀ SIGNIFICATIVE DELLA NUOVA *RFIS* IN MATERIA DI NORMATIVA CANONICA – V. ELEMENTI POSITIVI E LIMITI DELLA NUOVA *RFIS* – VI. CONCLUSIONE

I. BREVE CENNO STORICO DELLA *RATIO FUNDAMENTALIS INSTITUTIONIS SACERDOTALIS*

Il Concilio Vaticano II ha dedicato un intero documento alla formazione sacerdotale, il decreto conciliare *Optatam totius*. Questo Decreto conciliare è la fonte della formazione sacerdotale della stagione postconciliare e ad esso si ispira la prima *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis* emanata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 6 gennaio 1970¹ che, all'indomani del Concilio Vaticano II, apportava novità rispetto al *CIC* 17.

Questa prima *RFIS* fu fatta redigere dal primo Sinodo dei Vescovi del 1967 con l'intento di offrire alle Conferenze Episcopali uno strumento idoneo a preparare più facilmente le loro *Rationes nationales*, secondo la norma di *OT* 1, come la stessa *RFIS* riporta nella sua nota preliminare².

* Professore ordinario di Diritto Canonico nell'Istituto Teologico "San Juan" di Avila e nell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Asidonense "San Dionisio Areopagita", Jerez de la Frontera (Spagna). Giudice del Tribunale Ecclesiastico di Asidonia-Jerez.

¹ SACRA CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* (6-1-1970), *AAS* 62 (1970) 321-384 (d'ora in poi *RFIS* 1970).

² «In Synodo Episcopali, mense octobri 1967 Romae celebrata, sequens Quaesitum, a Cardinali Praefecto S. Congregationis pro Institutione Catholica propositum, a Patribus approbatum est: "An opportunum videatur ut, enumeratis thematibus quae cunctis Rationibus Institutionis sacerdotalis inserantur oportet, praeparetur, una cum Conferentiis, Ratio quaedam Fundamentalis, ad normam Decreti Optatam totius ceterorumque documentorum conciliarium, quae in proxima Congregatione Plenaria

Con la promulgazione dell'attuale Codice di Diritto Canonico del 1983, la *RFIS* del 1970 dovette essere aggiornata, per cui questa stessa Congregazione pubblicò il 19 marzo 1985 la seconda edizione della *Ratio Fundamentalibus Institutionis Sacerdotalis*, come adattamento al *CIC* 83 della precedente.

La *RFIS* del 1985³ presentava pochissime modifiche rispetto alla precedente. La cosa più notevole era il riferimento ai canoni del nuovo Codice di Diritto Canonico e alcune note con i documenti del Magistero successivi al 1970. Le sezioni sono le stesse tranne due brevi aggiunte ai nn. 23⁴ e 39⁵.

Infine, l'8 dicembre 2016, la Congregazione per il Clero ha pubblicato, con l'approvazione del Romano Pontefice, la nuova *Ratio Fundamentalibus Institutionis Sacerdotalis: «Il dono della vocazione sacerdotale»*⁶, che sostituisce quella del 1985.

La nuova *RFIS* pubblicata dalla Congregazione per il Clero⁷ raccoglie e sistematizza gran parte dei documenti che, in questi quasi cinquant'anni, sono stati elaborati attorno al tema della formazione presbiterale, sia nelle diverse regioni o Chiese locali, sia a livello di Chiesa universale. Il testo cerca di rispondere alle attuali sfide sociali, ecclesiali, culturali ed educative. A tal fine, nella sua preparazione, c'è stato un interessante dialogo con

S. Dicasterii pro Institutione Catholica examinetur atque definiatur, ita ut norma fiat omnibus Rationibus conficiendis, ad unitatem servandam simulque sanam varietatem admittendam» (*RFIS* 1970, not. pr.).

³ SACRA CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, «*Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* (19-3-1985)», in CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA (ed.), *La Formación Sacerdotal Enchiridion. Documentos de la Iglesia sobre la formación sacerdotal* (1965-1998), Madrid 1999, 898-1096 (da ora in poi *RFIS* 1985).

⁴ Si riferisce alla comunità di vita del seminario: «In ogni caso, occorre dare agli studenti la possibilità di sperimentare i benefici pedagogici di una comunità più ampia» (*RFIS* 1985, n. 23).

⁵ Si riferisce alle qualità degli studenti: «Ai vescovi tocca l'obbligo serio di indagare soprattutto le cause di espulsione di coloro che sono stati dimessi da un altro Seminario o Istituto religioso» (*RFIS* 1985, n. 39).

⁶ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* (8-12-2016), Città del Vaticano 2016 (d'ora in poi *RFIS*).

⁷ La competenza in questa materia passò dalla Congregazione per l'Educazione cattolica a questa Congregazione per una decisione del Sommo Pontefice Benedetto XVI che, con il suo M.p. *Ministrorum Institutio* del 16 gennaio 2013, modifica alcuni articoli della *Cons. ap. Pastor Bonus*. Tuttavia, la Congregazione per l'Educazione cattolica continua ad essere competente per l'ordinamento degli studi accademici, come afferma l'art. 6.

la realtà formativa dei seminari, talvolta attraverso lo studio delle *Ratioes nationales*, ma, soprattutto, a partire dall'osservazione dell'esperienza formativa⁸.

La stessa *RFIS*, nella sua introduzione, inizia spiegando il motivo della sua necessità in questo momento e come sono stati svolti i lavori precedenti fino alla sua elaborazione finale. La risposta alla ragione della sua elaborazione è l'aggiornamento del Magistero, sia di san Giovanni Paolo II che di Benedetto XVI, soprattutto attraverso l'esortazione apostolica *Pastores dabo vobis*⁹ nonché il motu proprio *Ministeriorum institutio*¹⁰. A ciò bisogna aggiungere anche i documenti emanati dai dicasteri della Curia Romana, dalle diverse Conferenze Episcopali e dal Magistero del Santo Padre Francesco durante tutto il suo attuale pontificato.

Per quanto riguarda l'itinerario di elaborazione, la stessa *RFIS* ci spiega nel secondo punto della sua introduzione che la prima stesura è stata realizzata nel 2014 ed è stata inviata ad alcuni esperti e ai membri del dicastero, in vista dell'Assemblea Plenaria dell'ottobre 2014. Con questo materiale, è stato preparato un testo ampliato e arricchito con il contributo di alcuni dicasteri della Curia romana. Nel 2015 il documento è stato inviato a numerose Conferenze episcopali e Nunziature apostoliche con l'obiettivo di estendere l'ambito di consultazione e di riflessione ai paesi in cui sarebbe stata applicata la *RFIS*. Nel novembre dello stesso anno, la medesima Congregazione organizzò un Congresso internazionale in occasione del 50° anniversario dei decreti conciliari *Optatam totius* e *Presbyterorum ordinis*, nel quale si offrì un prezioso contributo alla riflessione sulla formazione dei candidati al sacerdozio. La Congregazione per il Clero, considerati tutti i contributi ricevuti, ha redatto un progetto definitivo dal quale – una volta esaminato da diversi consultori della Congregazione e da altri dicasteri della Curia Romana – fu preparato il testo definitivo, poi presentato a papa Francesco per l'approvazione.

⁸ J.C. PATRÓN WONG, «Grandes lineamentos de la Ratio Fundamental Institutionis Sacerdotalis», *Ecclesia* 31/2 (2017) 231.

⁹ GIOVANNI PAOLO II, «Es. ap. *Pastores Dabo vobis* (25-3-1992)», *AAS* 84 (1992) 657-804.

¹⁰ BENEDETTO XVI, «M. p. *Ministrorum Institutio* (16-1-2013)», *AAS* 105/2 (2013) 130-135.

II. RAPPORTO DELLA NUOVA *RFIS* CON LA *RFIS* DEL 1970

Basta dare un semplice sguardo alla nuova *RFIS* per rendersi conto che ha poco a che fare con quella precedente del 1970¹¹ nella sua struttura, nella sua terminologia o in alcuni dei suoi contenuti¹².

Se partiamo dalla struttura e dall'organizzazione del testo, vediamo che la *RFIS* del 1970 era divisa in 18 parti e dedicava molte di esse, sette in particolare, alla formazione intellettuale¹³. La nuova *RFIS*, invece, è divisa in 9 parti: introduzione, norme generali, le vocazioni sacerdotali, i

¹¹ F. MARCHISANO, «Genesi e valore della Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis», *Seminarium* 10/3 (1970) 597-618. Facciamo intenzionalmente riferimento alla *RFIS* 1970 perché è stata la prima ad essere promulgata e perché, come abbiamo già indicato, la *RFIS* 1985 difficilmente introduce modifiche rispetto alla precedente, se non l'aggiornamento delle citazioni dei canoni del nuovo Codice di Diritto Canonico e alcune note con i documenti del Magistero successivi al 1970.

¹² J. SAN JOSÉ PRISCO, «Los cánones sobre la formación a la luz de la nueva *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis: el don de la vocación presbiteral*», *Revista Española de Derecho Canónico* 76/187 (2019) 739-753; A. MORATA MOYA, «Reflexiones sobre la educación afectiva en la estela de la *Ratio*», *Seminarios* 63/219 (2017) 115-126; J.C. PATRÓN WONG, «Fundamentos de la formación sacerdotal», *Seminarios* 63/219 (2017) 9-35; F.J. INSA GÓMEZ, «L'uomo, il discepolo, il pastore. La formazione umana nella terza edizione della *Ratio Fundamentalis Institutionis sacerdotalis*», *Annales Theologici* 32 (2018) 11-44; J.A. SANZ AROZARENA, «El seminario en la *Ratio fundamentalis*», *Seminarios* 63/219 (2017) 37-61; C. SEVILLA JIMÉNEZ, «La dimensión intelectual en la formación de los sacerdotes», *Seminarios* 63/219 (2017) 79-99; F. GRAZIAN, «La nuova Ratio sui seminari. Aspetti normativi», *Quaderni di diritto ecclesiale* 31/4 (2018) 405-433; A. MIGLIAVACCA, «La formazione umana in seminario», *Quaderni di diritto ecclesiale* 31/4 (2018), 434-464; G. GHIRLANDA, «La nuova *Ratio Fundamentalis Institutionis sacerdotalis* del 2016. Prova, maturazione, discernimento», *Periodica* 107/2 (2018) 241-296; A. PASCUAL RODRÍGUEZ, «El seminario, comunidad formativa», *Seminarios* 63/219 (2017) 63-78; A.D. HERNÁNDEZ, «La dimensión intelectual en la nueva *Ratio Fundamentalis Institutionis sacerdotalis*», *Seminarios* 63/221 (2017) 23-34; A. MORATA MOYA (dir.), «*El don de la vocación presbiteral. Ratio Fundamentalis Institutionis sacerdotalis*. Comentario a cargo de un grupo de Sacerdotes Operarios Diocesanos», *Seminarios* 64/222-223 (2018) 11-237; N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, «Discernir la vocación, educar para discernir: un nuevo planteamiento para la formación sacerdotal», *Scripta Theologica* 51/2 (2019) 421-447; C. CHICLANA ACTIS, «Formación y evaluación psicológica del candidato al sacerdocio», *Scripta Theologica* 51/2 (2019) 467-504.

¹³ La sua distribuzione era la seguente: introduzione; norme generali; la pastorale vocazionale; seminari minori e altre istituzioni erette allo stesso scopo; i seminari maggiori; i superiori; gli insegnanti; gli studenti; la formazione spirituale; la formazione intellettuale in generale; gli studi letterari e scientifici; lo studio della filosofia e delle scienze affini; gli studi teologici; studi di specializzazione; l'insegnamento dottrinale; i metodi di insegnamento; la formazione propriamente pastorale; la formazione continua.

fondamenti della formazione, la formazione iniziale e permanente, le dimensioni della formazione, i soggetti della formazione, l'organizzazione degli studi, criteri e norme.

Usano terminologie diverse. Non si parla più di superiori, bensì di formatori; i candidati non si chiamano studenti, ma seminaristi; sono chiamati coordinatori per le diverse dimensioni il prefetto degli studi, della disciplina o il responsabile della pastorale; addirittura vengono rinominate le diverse tappe: discepolare o degli studi filosofici, configuratrice o degli studi teologici e di sintesi vocazionale o pastorale.

Di tutti questi cambiamenti terminologici, pensiamo che quello più rilevante sia il nuovo nome dato alle diverse fasi nel tentativo di non sottolineare il lato intellettuale. Ovviamente, la dimensione intellettuale non è l'unica che deve essere posta come criterio di discernimento, dato che è intrinsecamente legata alle altre tre dimensioni, e sarebbe un grave errore se si procedesse con il solo criterio intellettuale, senza considerare la dimensione umana, spirituale e pastorale. Detto questo, sarebbe anche un grave errore sottovalutare la dimensione intellettuale, considerando che la maggior parte del tempo in seminario il candidato si dedica a questo tipo di formazione.

Si collega la formazione iniziale alla formazione permanente, cercando di riflettere su come il processo formativo che inizia in seminario sia un cammino che dura tutta la vita (cf *RFIS* 53). Si parte da una visione integrale e unitaria delle quattro dimensioni formative, affinché il candidato, coltivando ciascuna di esse, cresca contemporaneamente sul piano umano, spirituale, intellettuale e pastorale (cf *RFIS* 89-92). E si determina il momento propedeutico come una tappa necessaria e obbligatoria nell'itinerario formativo del candidato al sacerdozio (cf *RFIS* 59).

I cambiamenti prodotti non sono casuali, ma cercano di rispondere alle sfide sociali, ecclesiali, culturali e formative del mondo di oggi¹⁴, e di rispecchiare il fatto che il processo formativo è un cammino unitario, progressivo e integrale, che intende la formazione come un itinerario che inizia in seminario, ma continua per tutta la vita¹⁵. La gradualità costituisce una caratteristica essenziale della pedagogia formativa mostrata dal nuovo *RFIS*¹⁶.

¹⁴ J.C. PATRÓN WONG, «Grandes lineamentos de la Ratio», 231.

¹⁵ J. SAN JOSÉ PRISCO, «Los cánones sobre», 741.

¹⁶ J.C. PATRÓN WONG, «Grandes lineamentos de la Ratio», 233-236.

III. NATURA GIURIDICA DELLA NUOVA *RFIS*

La stessa *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis* si autodefinisce nel primo punto (cf *RFIS* 1, nota 6) come un decreto esecutivo generale (cf c. 31 § 1). Tuttavia lo stesso documento comprende, oltre alle norme propriamente dette, orientamenti e indicazioni di varia natura: teologica, spirituale, pedagogica, ecc. (cf *RFIS* intr.). Questa, che a prima vista può sembrare un'opzione arricchente adottata dal documento, complica notevolmente il suo studio per un canonista.

A sostegno di quest'ultima affermazione, ci sembra opportuno ricordare quale sia la natura giuridica di un decreto generale esecutivo. Il *CIC* 83 afferma: «*Decreta generalia exsecutoria, quibus nempe pressius determinatur modi in lege applicanda servandi aut legum observantia urgentitur, ferre valent, intra fines suae competentiae, qui potestate gaudent exsecutiva*» (c. 31 § 1).

L'espressione «atto amministrativo generale» non si trova nel *CIC* 83. Pertanto la sua definizione, non essendo data esplicitamente da alcun canone, deve essere desunta nel suo complesso (cf cc. 29-34)¹⁷.

Bunge definisce, nel dizionario generale di diritto canonico dell'Università di Navarra, il decreto esecutivo generale nel modo seguente: «Si tratta di una norma amministrativa generale, prevista nel *CIC* 83, che serve a determinare più dettagliatamente il modo in cui deve essere osservata nell'esecuzione delle leggi, o sollecitarne l'osservanza»¹⁸. Pertanto, lo scopo del decreto esecutivo generale è quello di determinare le modalità di applicazione o esecuzione delle leggi in casi specifici, nonché di sollecitare l'osservanza di una legge¹⁹. Da ciò si deduce rapidamente che i decreti esecutivi generali non sono norme autonome, ma norme dipendenti, che si

¹⁷ M.J. CIÁURRIZ, «Comentarios a los cc. 29-34», in A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (dirs.), *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, I, Euns. Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 2002, 471-497.

¹⁸ A.W. BUNGE, «Decreto general ejecutorio», in J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, II, Editorial Arazandi, Cizur Menor 2012, 975.

¹⁹ «I decreti generali esecutivi sono decreti che determinano più precisamente i modi da osservarsi nell'applicare la legge» (V. DE PAOLIS, *Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro I*, Città del Vaticano 2008, 196).

riferiscono ad una legge. Il decreto esecutivo generale è sempre in rapporto alla legge da cui dipende²⁰.

Questa caratteristica peculiare del decreto esecutivo generale lo differenzia nettamente dal decreto legislativo generale (cf c. 29). Per questo motivo i decreti esecutivi generali sono atti amministrativi generali, non leggi²¹. Quindi, il decreto esecutivo generale è un atto emanato dal potere esecutivo e non dal potere legislativo²². Per questo motivo, è difficile spiegare perché la *RFIS* talvolta crei una “nuova legge”, cosa che eccederebbe totalmente i fini della sua competenza giuridica e che, di conseguenza, non avrebbe validità canonica, come abbiamo appena spiegato. Un chiaro esempio potrebbe essere la tappa propedeutica, tappa obbligatoria all’interno dell’itinerario formativo del candidato al sacerdozio (cf *RFIS* 59), ma che non figura in nessun canone del *CIC* 83.

I canoni comuni sugli atti amministrativi generali non determinano quali persone siano competenti ad emanare questo tipo di atti, ma si limitano soltanto a dire che devono godere del potere esecutivo nei limiti della loro competenza (cf c. 31 § 1). Sebbene il c. 134 § 1 offra un principio generale su quali persone detengono il potere esecutivo, non è sufficiente per chiarire chi può emanare atti amministrativi generali. Pertanto, oltre al *CIC* 83²³, dovranno essere utilizzate norme specifiche²⁴.

A livello universale possiamo dire che, oltre al Romano Pontefice, sono titolari di competenza universale i dicasteri della Curia Romana. Tuttavia, i dicasteri della Curia Romana godono solo del potere esecutivo e non del potere legislativo²⁵. La loro competenza è determinata in ragione

²⁰ A.W. BUNGE, «Decreto general», 976; V. DE PAOLIS, *Le norme generali*, 196-197.

²¹ E. LABANDEIRA, *Cuestiones de derecho administrativo canónico*, Eunsa, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1992, 434-436.

²² J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2002, 168-169.

²³ A livello territoriale particolare e personale, sono titolari del potere esecutivo, oltre ai Consigli particolari, sia plenari che provinciali (c. 445), le Conferenze episcopali (c. 455), i Vescovi diocesani (c. 381), i Vicari generali e gli episcopali (c. 479), i Capitoli (c. 596 §1), i Superiori maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica (c. 134 §1), i loro Vicari (c. 620), e il Prelato della prelatura personale e il suo Vicario (c. 295 §1).

²⁴ J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali*, 169-170.

²⁵ FRANCESCO, Cost. ap. *Praedicate evangelium*, 19-03-2022, Città del Vaticano 2022, art. 30.

della materia trattata, se non diversamente stabilito²⁶. Pertanto la materia di competenza di un dicastero è un limite per gli altri²⁷. Possono tuttavia esservi materie miste che ricadono sotto la competenza di più dicasteri²⁸.

Pur non essendo leggi, i decreti generali esecutivi adottano parte della struttura delle leggi, in particolare la loro promulgazione e il tempo della *vacatio* fino alla loro entrata in vigore, disciplinate dal c. 8 riferito alle leggi (cf c. 31 § 2). In questo senso, i decreti generali esecutivi saranno promulgati mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale *Acta Apostolicae Sedis* ed entreranno in vigore tre mesi dopo essere stati promulgati, salvo diversa indicazione, in casi particolari (cf c. 8).

Questa struttura giuridica si giustifica se si tiene conto che i decreti generali esecutivi – anche senza essere leggi – sono atti amministrativi che creano un nuovo diritto oggettivo quando sollecitano l'osservanza di una legge o determinano le modalità specifiche della sua applicazione e ne rendono operativa l'obbligatorietà. Tali decreti devono essere conosciuti da coloro che ne sono vincolati, prima che entrino in vigore. Da qui il motivo dell'emanazione e del tempo vacante²⁹.

Come abbiamo accennato in precedenza, il decreto generale esecutivo è sempre al servizio di una o più leggi alle quali è intrinsecamente legato. Ne consegue che il soggetto passivo del decreto generale esecutivo, cioè colui per il quale esso è dato e al quale si applica, è lo stesso della legge o delle leggi (cf c. 32)³⁰. Essendo sempre subordinati alle leggi, i decreti generali esecutivi hanno forza solo se restano nei limiti delle leggi. Non potranno mai contravvenire al contenuto delle leggi che specificano o di cui sollecitano l'obbligatorietà, né ad alcuna altra legge vigente, poiché tutte le determinazioni contenute in un decreto generale esecutivo contrarie alle leggi sono prive di forza. Un decreto generale esecutivo non può mai abrogare o abrogare alcuna legge (cf c. 33 § 1)³¹.

Infine, il c. 33 § 2 distingue tre modi per effettuare la cessazione del decreto generale esecutivo: mediante revoca operata dall'autorità, mediante

²⁶ *Ibid.*, art. 14.

²⁷ Come possiamo osservare chiaramente nell'ambito di applicazione della nuova *RFIS* 1.

²⁸ J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali*, 170.

²⁹ A.W. BUNGE, *Las claves del Código. El Libro I del Código de Derecho Canónico*, San Benito, Buenos Aires 2006, 113.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, 114.

cessazione della legge e mediante cessazione del potere dell'autore se ciò è espressamente stabilito con una clausola del tipo *a nostro beneplacito*, o *durante il nostro mandato*.

Una volta fatto questo breve approfondimento di quanto la scienza canonica ci dice circa la natura giuridica del decreto generale esecutivo (cf c. 31 § 1), appare chiaro, nel nostro caso, che i cc. 232-264 relativi alla formazione dei chierici devono essere applicati alla luce della nuova *RFIS* e che tale testo giuridico-normativo deve stabilire i principi e le norme generali che devono essere osservate nelle *Rationes nationales* e in tutti i seminari (cf c. 242). Tuttavia, lo stesso documento può creare confusione, poiché afferma che il Sommo Pontefice Francesco lo ha approvato³² a norma dell'articolo 18³³ della Costituzione apostolica *Pastor bonus*, già abrogata. Ma di che tipo di approvazione si tratta? Si tratta di un'approvazione specifica? Che significato ha l'approvazione? Potrebbe essere che la parte sviluppata sia un decreto generale esecutivo e ciò che innova possa essere qualificato come una legge? La specifica approvazione intende supplire alla carenza di potestà legislativa del Dicastero competente. Se tale approvazione non esistesse, tutto ciò che fosse contrario a quanto stabilito in una legge sarebbe radicalmente nullo, come abbiamo già spiegato. Certamente non si tratta di un'approvazione specifica, ma di una "semplice approvazione" di una materia di maggiore importanza³⁴ sempre nell'ambito del potere esecutivo e non legislativo.

³² «Al termine delle consultazioni e alla luce dei suggerimenti pervenuti, è stato elaborato il testo definitivo, che è stato presentato al Santo Padre Francesco per la sua approvazione, a norma dell'articolo 18 del *Pastor bonus*» (*RFIS* intr.); «Il Sommo Pontefice ha approvato il presente Decreto Generale Esecutivo e ne ha ordinato la pubblicazione» (*RFIS* concl.).

³³ «Devono essere sottoposte all'approvazione del sommo Pontefice le decisioni di maggiore importanza, ad eccezione di quelle per le quali sono state attribuite ai capi dei dicasteri speciali facoltà, e ad eccezione delle sentenze del Tribunale della Rota romana e del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, pronunciate entro i limiti della rispettiva competenza. I dicasteri non possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e con specifica approvazione del sommo Pontefice. Sia norma inderogabile di non far nulla di importante e straordinario, che non sia stato prima comunicato dai capi dei dicasteri al sommo Pontefice» (GIOVANNI PAOLO II, «Cons. ap. *Pastor Bonus* [28 jun. 1988]», *AAS* 80 [1988] 841-912, art. 18).

³⁴ A supporto della nostra interpretazione facciamo riferimento alla nuova Cost. ap. *Praedicare evangelium*, separando più chiaramente, in due articoli diversi, i due tipi di approvazione: "specifica" (art. 30) e "semplice" (art. 31).

IV. NOVITÀ SIGNIFICATIVE DELLA NUOVA *RFIS* IN MATERIA DI NORMATIVA CANONICA

Il seminario è il “cuore” della diocesi. Di essa ne rappresenta l’istituzione più importante e delicata, poiché è il luogo dove si coltivano le vocazioni sacerdotali e si formano i futuri pastori.

Per quanto riguarda la natura e la costituzione di questa istituzione ecclesiastica formativa – a differenza di *OT* 4, dell’introduzione della precedente *RFIS* 1970, e della *PDV* 60 –, nella nuova *RFIS* non appare esplicitamente che il seminario maggiore sia necessario e che sia il luogo più idoneo per la formazione sacerdotale, anche se è evidente che lo considera tale (cf *RFIS* 90).

Si contempla la possibilità di erigere più tipologie di seminari maggiori, specificando ulteriormente quanto contenuto nel c. 237:

- Diocesano: «quando vi è un numero sufficiente di vocazioni e di formatori per garantire una comunità formatrice e un corpo docente capace di offrire una proposta intellettuale di qualità ed economicamente sostenibile» (*RFIS* 188).
- Interdiocesano: «ha ottenuto l’approvazione della Congregazione per il Clero, sia per la sua erezione che per i suoi statuti» (*RFIS* 188).
- Per le vocazioni adulte: spetterà alle Conferenze Episcopali dare norme specifiche sulle vocazioni adulte, secondo la situazione della nazione e tenendo conto della «possibilità di erigere a tale scopo un seminario» (*RFIS* 24).

Per la prima volta si diversifica la possibilità che la formazione sacerdotale e la preparazione al sacerdozio possano svolgersi in due modalità diverse dal seminario:

- Una più tradizionale già contenuta nel *CIC* 17 (cf cc. 972 e 1370) e mantenuta nel *CIC* 83 (cf c. 235 § 2), in cui il candidato che risiede legittimamente fuori del seminario è affidato a un sacerdote nominato dal Vescovo diocesano ad «assumersi diligentemente la responsabilità della sua formazione spirituale e disciplinare» (*RFIS* 188).
- Un’altra del tutto nuova: un’istituzione diversa dal seminario stesso, nella quale i candidati vengono inviati a «fare i loro studi»³⁵. Pur

³⁵ Non ci è chiaro se la *RFIS* identifichi il «compiere gli studi» con l’intero processo formativo, oppure si riferisca solo all’*Ordo studiorum*.

non trovando nella *RFIS* alcun esempio specifico, esso evidenzia un aspetto fondamentale di cui tenere conto: sarà responsabilità del Vescovo diocesano garantire che il candidato – o i candidati – sia inserito in una «vera comunità formativa», evitandogli di risiedere stabilmente in una residenza privata nella quale sarebbe «impossibile coltivare adeguatamente la vita spirituale e comunitaria» (*RFIS* 188).

Una novità importante che la nuova *RFIS* inserisce è che la fase propedeutica deve essere attuata obbligatoriamente nei seminari: «Così, dopo la fase sperimentale, avviata con il Sinodo dei Vescovi del 1990 (VIII Assemblea Generale), la “tappa propedeutica”, con una specifica proposta identitaria e formativa, si presenta come necessaria e obbligatoria (*RFIS* intr.). Pertanto, come stabilito nel c. 235 § 1, la durata della formazione dei candidati al sacerdozio sembra essere prolungata di almeno un anno, aggiungendo l’obbligatorietà di questa tappa propedeutica: «Si riconosce la necessità di dedicare pienamente un periodo di tempo – ordinariamente non inferiore ad un anno e non superiore a due – ad una preparazione di carattere introduttivo» (*RFIS* 59).

La nuova *RFIS* non chiarisce se anche i candidati al sacerdozio provenienti dal seminario minore debbano compiere questa fase propedeutica, cosa che dal nostro punto di vista avrebbe dovuto essere segnalata. Riteniamo che, con il tempo del seminario minore, gli obiettivi³⁶ che si intendono raggiungere con questa fase preparatoria potrebbero essere perfettamente raggiunti³⁷.

³⁶ «L’obiettivo principale consiste nello stabilire solide basi per la vita spirituale e promuovere una migliore conoscenza di sé che consenta lo sviluppo personale. Per l’introduzione alla vita spirituale e la maturazione in essa sarà necessario soprattutto avviare i seminaristi alla preghiera attraverso la vita sacramentale, la Liturgia delle Ore, la familiarità con la Parola di Dio, anima e guida del cammino, il silenzio, la preghiera mentale, la lettura spirituale. Questo è, infine, un momento favorevole per una prima e sintetica conoscenza della dottrina cristiana attraverso lo studio del *Catechismo della Chiesa Cattolica* e per sviluppare la dinamica del dono di sé nell’esperienza parrocchiale e caritativa. Inoltre, la fase preparatoria può essere utile per completare, se opportuno, la formazione culturale» (*RFIS* 59).

³⁷ Per giustificare quanto detto è sufficiente andare alla stessa *RFIS* 18-22. A modo de ejemplo, podemos ver cuáles son los objetivos formativos descritos en el: CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, «Plan de formación de los seminarios menores (24-IV-1991)», *Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española* 32 (1991) 131-155, nn. 77-79.

La *RFIS* introduce nel suo n. 208³⁸ altre due significative novità: una riferita alla dispensa relativa alla permanenza minima di quattro anni di formazione che il candidato deve trascorrere nel seminario maggiore (cf c. 235 § 1) e un'altra alla dispensa relativa alle materie che costituiscono l'intero *Ordo studiorum* (cf c. 1032 § 1) prima di ricevere il diaconato, la cui competenza passa dal Vescovo diocesano al Dicastero per il Clero.

Da ciò consegue, da un lato, che, per la liceità dell'ordinazione diaconale, è necessario che sia rispettato questo tempo minimo di permanenza in seminario o che sia stata ottenuta da detto Dicastero l'apposita dispensa.

La conseguenza più significativa di questo cambiamento, ci sembra, si riscontra nell'applicazione del c. 235 § 2 o nella possibilità, data dalla *RFIS* al n. 188, che i candidati siano inviati a compiere gli studi in un istituto diverso dal seminario, dato che, d'ora in poi, il Vescovo potrà solo consentire la residenza legittima fuori del seminario o inviarli a studiare presso un altro istituto diverso dal seminario per un candidato che abbia superato – o, se non li ha superati, che abbia una aspettativa certa di superarli dopo il tempo legittimo fuori dal seminario – almeno i quattro anni di permanenza minima prescritti o abbia ottenuto la corrispondente dispensa.

E d'altra parte, per la legittimità dell'ordinazione diaconale di un candidato che non abbia compiuto il quinto anno del ciclo degli studi filosofico-teologici, è necessaria allo stesso modo la dispensa di questo Dicastero.

Secondo c. 250 il ciclo di studi deve durare almeno sei anni, comprendendo un biennio per gli studi filosofici e un quadriennio per gli studi teologici. Tuttavia, il c. 1032 § 1 prevede l'opzione che il candidato al sacerdozio, anche se non ha compiuto l'intero ciclo di studi prescritto e quindi non ha seguito tutte le materie previste nell'*Ordo studiorum*, possa ricevere il diaconato purché abbia compiuto il quinto corso. Parimenti, non essendoci stata alcuna riserva da parte del *CIC* 83 al riguardo, ha lasciato nelle mani del Vescovo diocesano la possibilità di concedere la dispensa (cf c. 87 § 1), sia per quanto riguarda la sua durata, sia per quanto riguarda le materie.

³⁸ «Requisiti per ricevere l'ordinazione diaconale e presbiterale che possono essere dispensati [...] in riferimento al processo formativo: la concessione della dispensa relativa al tempo minimo di formazione da trascorrere nel Seminario Maggiore e alle materie che compongono l'*Ordo studiorum* compete alla Congregazione per il Clero» (*RFIS* 208).

Pensiamo che questa centralizzazione proposta dalla *RFIS* non sia proporzionata e che queste dispense dovrebbero continuare a spettare al Vescovo diocesano in quanto è lui il responsabile ultimo della formazione sacerdotale nella sua diocesi.

Per quanto riguarda la sostenibilità del seminario, il c. 237 prescrive che, «quando è possibile e conveniente, in ciascuna diocesi ci sia un seminario maggiore». Pertanto, lo stesso *CIC* 83 non impone rigorosamente la creazione di un seminario maggiore in ciascuna delle diocesi del mondo, ma solo «quando possibile e conveniente». Avendo ben chiaro questo, la nuova *RFIS* afferma che, prima di erigere un seminario, i Vescovi devono tener conto «che vi sia un numero sufficiente di vocazioni e di formatori per garantire una comunità formativa e un corpo docente capace di offrire una proposta intellettuale di qualità e che sia economicamente sostenibile» (*RFIS* 188).

Una critica chiara che possiamo fare su questo punto della *RFIS* è che non determina quale dovrebbe essere il numero minimo di formatori e seminaristi affinché esista una vera comunità di formazione. La soluzione alternativa indicata dalla *RFIS* è quella contemplata nel c. 237 § 1, cioè la possibilità di affidare i propri studenti ad un altro seminario di altra diocesi o di erigere un seminario interdiocesano. Tuttavia, in alcuni casi, si può anche applicare quanto contenuto nel c. 235 § 2 e affidare il candidato «ad un sacerdote idoneo, che sarà responsabile della sua formazione spirituale e disciplinare» (*RFIS* 188).

Un'altra novità interessante è l'insistenza che la *RFIS* fa sulla necessità di una buona formazione all'uso sano dei media e all'approccio al mondo digitale, soprattutto per quanto riguarda i social network, che fanno già parte della vita quotidiana dei giovani e che non possono mancare nella formazione del seminario, attraverso un utilizzo vigile, sereno e positivo (cf *RFIS* 98-100).

Per quanto riguarda l'équipe dei formatori, la *RFIS* indica che deve essere composta da sacerdoti³⁹ – il che sembra escludere i laici –, scelti dal Vescovo e ben preparati per questa missione molto specifica. Si sottolinea, inoltre, la necessità che i formatori «siano adibiti esclusivamente a questo servizio, affinché possano dedicarsi interamente; pertanto è opportuno che vivano in seminario» (*RFIS* 132).

³⁹ «L'équipe formativa è composta da sacerdoti scelti e ben preparati, incaricati di collaborare alla delicata missione della formazione sacerdotale» (*RFIS* 132).

Questa è la novità più rilevante introdotta dalla *RFIS* rispetto all'équipe formativa, che non è contemplata nel *CIC* 83. Nel c. 239 comprende l'insieme delle persone a cui corrisponde la direzione del seminario, ma non stabilisce che debbano essere tutti sacerdoti. Inoltre, gli insegnanti sono inclusi come parte integrante dell'équipe formativa.

Alle figure già consolidate del rettore, del vicerettore, dell'economo, del direttore spirituale e degli altri formatori che agiscono come assistenti del rettore e sotto la sua autorità, la nuova *RFIS* valuta la possibilità di nominare dei "coordinatori" dei diversi ambiti, ossia: coordinatore della dimensione umana, coordinatore della dimensione intellettuale, coordinatore della dimensione spirituale e coordinatore della dimensione pastorale (cf *RFIS* 136-137).

L'équipe formativa deve essere composta almeno da un rettore (cf *RFIS* 134) e da un direttore spirituale (cf *RFIS* 136). Tuttavia, quando le circostanze e il numero dei seminaristi lo richiedono, l'équipe formativa deve includere altri formatori: il vicerettore (cf *RFIS* 135), altri direttori spirituali (cf *RFIS* 133), un economo (cf *RFIS* 138) e altri formatori, come coordinatori delle diverse dimensioni (cf *RFIS* 137).

Insieme all'équipe formativa, deve esserci un numero sufficiente di docenti proporzionato alle esigenze didattiche e al numero dei seminaristi nominati dal Vescovo – o dai Vescovi nel caso di interdiocesani – (cf *RFIS* 140), preferendo che la maggioranza dei docenti siano sacerdoti (cf *RFIS* 143). Notiamo che la *RFIS* colloca i docenti «insieme all'équipe formativa» e non come parte integrante di essa e riteniamo – seguendo il ragionamento appena esposto al c. 239 – che questo sia un errore. Ricordiamo inoltre che il documento *Orientamenti sulla formazione degli educatori nei seminari* della Congregazione per l'Educazione Cattolica considera chiaramente gli insegnanti di seminario come veri formatori⁴⁰.

Insieme all'équipe formativa e agli insegnanti, la *RFIS* individua altre figure che possono essere invitate a intervenire direttamente durante il processo formativo: i diversi specialisti dei vari ambiti (medico, pedagogico, artistico, ecologico, amministrativo e nell'uso dei media), evidenziando in particolare il contributo degli psicologi, che possono essere di grande aiuto sia nella valutazione dello stato di salute mentale del candidato,

⁴⁰ «I professori devono essere considerati veri formatori» (CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, «Direttive sulla preparazione degli educatori nei seminari [4-11-1993]», *EV* 13/3151-3284, n. 45).

sia nel sostegno terapeutico che aiuta nello sviluppo della maturità umana e illumina possibili problematiche (cf *RFIS* 145-147).

Nei nn. 150 e 151, la *RFIS* si occupa specificamente della presenza dei laici e delle persone consacrate nel processo di formazione sacerdotale. Questi rappresentano «un punto di riferimento importante nel percorso formativo dei candidati». Il ruolo delle donne è quanto mai necessario, poiché la loro presenza tra «gli specialisti nel campo dell'insegnamento, dell'apostolato, delle famiglie o del servizio alla comunità, ha in sé un valore formativo, anche in termini di riconoscimento della complementarità tra uomo e donna». Ma, come abbiamo già accennato, non possono far parte del team dei formatori.

Ovviamente quegli uffici che sono riservati dal diritto a coloro che hanno ricevuto gli ordini sacri (ad esempio, il confessore) non possono essere esercitati dai laici. Ma questo non giustifica il divieto che un laico faccia parte dell'équipe dei formatori per quegli uffici che non richiedono l'ordine sacro, come l'economo, il coordinatore della dimensione umana o intellettuale, ecc.

La nuova *RFIS* insiste molto sulla necessaria apertura dei seminaristi ai formatori: «È importante che ogni seminarista prenda coscienza e comunichi ai suoi formatori la propria storia» (*RFIS* 94). Questa apertura, necessaria per il processo di maturazione vocazionale, se non realizzata correttamente, può portare a una mancata differenziazione delle funzioni disciplinari e dell'accompagnamento personale e a un'errata comprensione della separazione dei fori che la legislazione canonica ha zelantemente difeso⁴¹.

Poiché la *RFIS* non sottolinea la tradizionale distinzione tra foro interno e foro esterno (cf c. 240 § 2)⁴², può sembrare che affidi la cura di entrambi all'intera équipe formativa, correndo il rischio di non rispettare adeguatamente il diritto alla riservatezza dei seminaristi (cf c. 220), la cui vita personale sembra, in alcuni casi specifici, dover essere evidente a

⁴¹ Afferma l'Es. ap. *Pastores dabo vobis*: «Fatte salve la distinzione tra foro interno e foro esterno, l'opportuna libertà di scelta dei confessori e la prudenza e discrezione che convengono al ministero del direttore spirituale, la comunità presbiterale degli educatori si senta solidale nella responsabilità di educare i candidati al sacerdozio» (*PDV* 66).

⁴² L'unico luogo in cui la *RFIS* menziona il foro interno è quando parla del direttore spirituale, che «ha la responsabilità del cammino spirituale dei seminaristi nel foro interno e la guida e il coordinamento dei diversi esercizi di pietà e di vita e della vita liturgica del seminario» (*RFIS* 136).

tutti i formatori⁴³. In contraddizione con quanto affermato nell'*Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri*, data dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, dove riserva tale funzione al direttore spirituale⁴⁴.

Segnaliamo inoltre come aspetto di novità la trattazione effettuata dalla *RFIS* nel n. 202 in materia di tutela dei minori e di sostegno alle vittime. Da un lato, si indica la necessità di vigilare attentamente affinché «coloro che chiedono di essere ammessi in un seminario o in una casa di formazione, o che fanno domanda per ricevere gli Ordini, non incorrano in alcun modo in delitti o in situazioni problematiche in questo ambito». D'altra parte, che i formatori garantiscano «un sostegno personale speciale e rilevante a coloro che hanno vissuto esperienze dolorose in questo ambito». E, inoltre, durante il percorso formativo, i candidati ricevano una formazione specifica in questo campo attraverso «lezioni, seminari o corsi specifici [...] dando rilevanza ai punti di possibile abuso o violenza, come, ad esempio, la tratta o il lavoro minorile e abusi sessuali su minori o adulti vulnerabili».

Nei confronti dei candidati, è richiesta non solo una prudente selezione, ma anche un serio esame di ciascuno – i cinque scrutini prescritti – nel corso dell'itinerario formativo (cf *RFIS* 204-207).

⁴³ In questo senso, ci sembra sproporzionato quanto indica la *RFIS* parlando delle tendenze omosessuali: «Va inoltre ricordato che, in un rapporto di dialogo sincero e di fiducia reciproca, il seminarista deve esprimere ai formatori, al Vescovo, al Rettore, al Direttore Spirituale e agli altri educatori, i suoi eventuali dubbi o difficoltà al riguardo» (*RFIS* 200).

⁴⁴ «Il direttore spirituale ha un compito importante nel discernimento dell'idoneità all'Ordinazione. Benché vincolato dal segreto, rappresenta la Chiesa al suo interno. Nei colloqui con il candidato, egli dovrà ricordargli in modo del tutto particolare le esigenze della Chiesa riguardo alla castità sacerdotale e alla maturità affettiva specifica del sacerdote, nonché aiutarlo a discernere se possiede le qualità necessarie. Ha l'obbligo di valutare tutte le qualità della personalità e di accertarsi che il candidato non presenti squilibri sessuali incompatibili con il sacerdozio. Se un candidato pratica l'omosessualità o ha tendenze omosessuali profondamente radicate, il suo direttore spirituale, così come il suo confessore, hanno il dovere di dissuaderlo coscienziosamente dal procedere verso l'Ordinazione» (CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, «Istruzione sui criteri di discernimento vocazionale in relazione alle persone di tendenze omosessuali prima della loro ammissione al seminario e all'ordine sacro (4-11-2005)», *AAS* 97/11 [2005] 1007-1013, n. 3).

Un altro aspetto piuttosto innovativo della *RFIS* è il trattamento specifico delle vocazioni adulte, indigene e immigrate.

In relazione alle vocazioni adulte – tema interessante e importante, poiché gran parte dei candidati di oggi provengono da questa fascia di età –, il n. 24 fornisce alcune linee guida fondamentali per l'applicazione del c. 233 § 2.

- Si precisa che va effettuata una buona selezione dei candidati: «La prima accoglienza di queste persone in seminario richiede un previo cammino spirituale ed ecclesiale, durante il quale si possa operare un serio discernimento delle loro motivazioni vocazionali». Ma non spiega come effettuare questa selezione, né il tempo che dovrebbe durare questo previo cammino spirituale ed ecclesiale.
- Nell'attività formativa verrà utilizzato un «metodo pedagogico e didattico appropriato, che tenga conto del proprio profilo personale». Ma non si esplicita come si realizzerà. Ci sorgono alcune domande che possono essere interessanti, anche se esulano dall'ambito del nostro studio: queste vocazioni adulte avranno i propri formatori? Vivranno in seminario o risiederanno all'esterno con un sacerdote esperto che le accompagnerà a norma del c. 235 § 2?
- Si dovrà valutare il tempo che intercorre «tra il Battesimo, o la conversione cristiana, e l'ingresso in Seminario, evitando possibili confusioni tra la sequela di Cristo e la chiamata al ministero sacerdotale». Ma quanto tempo è sufficiente per determinare la maturità dell'opzione vocazionale?
- Viene così concessa una nuova competenza alle Conferenze Episcopali, poiché possono dare norme specifiche secondo la situazione della nazione, stabilendo un limite di età per l'ammissione di dette vocazioni. E si ricorda che la Conferenza Episcopale, secondo il c. 237 § 2, ha giurisdizione per creare un seminario interdiocesano per le vocazioni adulte.

Per quanto riguarda le vocazioni indigene e di migranti, la nuova *RFIS* fornisce un contributo interessante, poiché non sono trattate specificamente nel *CIC* 83. Il n. 25 della *RFIS* sottolinea, citando san Giovanni Paolo II⁴⁵, che ai candidati indigeni deve essere fornita una «formazione inculturata» affinché non perdano le radici della propria cultura. I nn. 26 e 27 del-

⁴⁵ GIOVANNI PAOLO II, «Es. ap. *Ecclesia in America* (22-1-1999)», *AAS* 91 (1999) 737-815, n. 40.

la *RFIS* comprendono due assunti riguardanti le vocazioni dei migranti, ai quali occorre fornire anche l'aiuto necessario per una progressiva integrazione nella nuova realtà in cui si inseriscono, senza dimenticare nemmeno la loro cultura di origine. Da una parte ci sono coloro che arrivano con la famiglia per stabilirsi nel paese e chiedono di entrare in seminario (cf *RFIS* 26). Dall'altra parte, parliamo di seminaristi che «lasciano la propria nazione per ricevere altrove la formazione al sacerdozio» (*RFIS* 27). Dobbiamo sottolineare, però, che questa «formazione inculturata» deve essere proporzionata, affinché non si produca una rottura all'interno dello stesso presbiterio e non si creino due categorie di sacerdoti, e così sia salvaguardata la necessaria comunione.

Pensiamo che sia opportuna la distinzione fatta dalla nuova *RFIS*, poiché è differente se le vocazioni arrivano al seminario da una famiglia immigrata, oppure se le vocazioni arrivano direttamente al seminario da un altro Paese. È chiaro che ai candidati indigeni deve essere fornita una «formazione inculturata» affinché non perdano le radici della propria cultura. Ma, a causa della scarsità di vocazioni in molte diocesi, sarà necessario anche che l'équipe dei formatori discerna bene quali sono le reali motivazioni che spingono questi candidati a lasciare i loro Paesi di origine e ad iniziare un cammino vocazionale in una diocesi di un Paese diverso dal proprio. Per questo la *RFIS* afferma: «È importante considerare la propria storia personale, tenendo conto del contesto da cui provengono e verificare attentamente le motivazioni della loro scelta vocazionale, facendo tutto il possibile per entrare in dialogo con la Chiesa locale di origine» (*RFIS* 27).

Un altro aspetto che la *RFIS* qualifica è la questione dell'ammissione di candidati provenienti da altri centri di formazione e di coloro che presentano tendenze omosessuali fortemente radicate (cf c. 241).

Con la norma stabilita nel c. 241 § 3 secondo il quale prima di ammettere un candidato che proviene da altro centro di formazione – sia da un altro Seminario, da un Istituto secolare o da una Società di Vita Apostolica – sarà richiesta una relazione del rispettivo superiore. La nuova *RFIS* nel n. 198 stabilisce inoltre che colui che vuole essere ammesso deve presentare «una domanda scritta al Vescovo, esponendo il proprio percorso personale e le motivazioni che hanno portato all'espulsione o all'abbandono di altro istituto di formazione». E che il rettore non solo deve chiedere al precedente superiore una relazione con le motivazioni che hanno portato all'espulsione o all'abbandono del centro di formazione, ma, inoltre, deve richiedere «la documentazione, anche di carattere psicologico, relativa al

tempo trascorso in un altro istituto di formazione». A questo punto sembra opportuno segnalare che tali norme, almeno in Europa, potrebbero incontrare difficoltà nella loro applicazione vista la normativa sulla protezione dei dati personali regolamentata nel 2018 per l'Unione Europea⁴⁶, trattandosi di dati sensibili non trasferibili a terzi, senza previo consenso del soggetto. Per questo motivo sarà necessario stabilire un protocollo di ingresso dei candidati al seminario, che comprenda l'accettazione scritta delle condizioni necessarie affinché ciò possa avvenire ed evitare così le gravi conseguenze legali che potrebbero derivarne.

Si precisa, d'altra parte, che le persone con tendenze omosessuali profondamente radicate non possono essere ammesse né al seminario né agli ordini sacri (cf *RFIS* 199). Se invece si trattasse di tendenze omosessuali «che fossero solo espressione di un problema transitorio», potrebbero essere ammesse, anche se queste «dovranno essere chiaramente superate almeno tre anni prima dell'Ordinazione diaconale» (*RFIS* 200). Purtroppo in molti casi sarà difficile verificare l'effettivo cambiamento. Né la *RFIS* menziona cosa dovremmo intendere per tendenza fortemente radicata e quali mezzi o strumenti siano più adatti a questo discernimento.

L'ultimo aspetto da tenere in considerazione, e anch'esso abbastanza nuovo e dal nostro punto di vista controverso, è la questione dell'espulsione dal seminario. La grande novità apportata sulla questione è che, quando un seminarista viene espulso in qualsiasi momento del percorso formativo, il Vescovo deve emanare un decreto (cf c. 51) che si deve conservare in luogo conveniente, attraverso il quale «spieghi attentamente, almeno sommariamente, ma con indicazioni chiare, tanto le circostanze che hanno motivato l'espulsione, quanto una sintesi del discernimento compiuto» (*RFIS* 197), con la quale il candidato può conoscere i motivi della sua espulsione.

La comunicazione dell'espulsione dal seminario al candidato deve essere data, oltre che verbalmente, anche con l'avviso del presente decreto, poiché senza di esso il seminarista non può ritenersi deferito e non è tenuto a lasciare il seminario. Riteniamo che si tratti di un errore molto

⁴⁶ UNIONE EUROPEA, «Correzione di errori nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* 127 [2018] 3-7).

grave, poiché la conseguenza di questa procedura è assai rilevante, perché consente al candidato di presentare un ricorso amministrativo (cf cc. 1732-1739) se ritiene che i motivi dell'espulsione che appaiono nel decreto sono infondate e ritiene, pertanto, che sia intervenuta lesione dei suoi diritti soggettivi.

V. ELEMENTI POSITIVI E LIMITI DELLA NUOVA *RFIS*

In questa sezione desideriamo evidenziare brevemente gli elementi positivi e quei limiti che riteniamo più rilevanti nel *RFIS*.

Tra gli elementi positivi più notevoli ci sarebbero:

- La buona sintesi che fa di quanto affermato fino ad oggi dal Magistero della Chiesa, poiché sono trascorsi più di trent'anni dalla *RFIS* 1985. Prova di ciò è il gran numero di documenti del recente Magistero che vengono citati. Molti sono i documenti che vengono raccolti e provenienti da vari pontificati⁴⁷. Anche se, senza dubbio, il documento che ha maggiore influenza è l'esortazione apostolica *Pastores dabó vobis*. Prova di ciò è che si tratta del documento magisteriale più citato⁴⁸, seguito rispettivamente dal *CIC* 83⁴⁹, e dai decreti conciliari *Presbyterorum ordinis*⁵⁰ e *Optatam totius*⁵¹.
- Le quattro grandi note caratteristiche della formazione: unica, organica, comunitaria e missionaria che strutturano l'intero documento.
- L'unione tra formazione iniziale e formazione continua, che tenta di riflettere come il processo formativo che inizia in seminario sia un percorso che dura tutta la vita. La gradualità come caratteristica essenziale della pedagogia formativa.
- Tutte le novità che il documento apporta nella determinazione e concreta applicazione dei canoni del *CIC* 83 sulla formazione dei chierici, come abbiamo sottolineato.

⁴⁷ Leone XIII (1878-1903); Pio XII (1939-1958); Giovanni XXIII (1958-1963); Paolo VI (1963-1978); Giovanni Paolo II (1978-2005); Benedetto XVI (2005-2013); Francesco (2013).

⁴⁸ Citato 55 volte.

⁴⁹ Citato 43 volte.

⁵⁰ Citato 19 volte.

⁵¹ Citato 18 volte.

Certamente il limite maggiore che osserviamo nel documento è che, come abbiamo già accennato in precedenza, esso non corrisponde strettamente alla natura giuridica di quello che dovrebbe essere un decreto generale esecutivo. Basiamo il nostro ragionamento fondamentalmente su questi due argomenti:

- Secondo il c. 242, la *RFIS* deve essere un testo di carattere giuridico-normativo in cui devono essere stabiliti i principi generali e le regole che devono essere osservate nei seminari, e non un testo meramente esplicativo o indicativo. Lo stesso documento che si definisce decreto generale esecutivo afferma anche che «gli orientamenti e le norme non sono rigidamente separate» (cf *RFIS* intr.), il che rende molto difficile il suo studio per un canonista, poiché è costretto, in numerose occasioni, a discernere se ciò che viene detto nel documento è obbligatorio o meno. Cioè se si tratta di una mera indicazione o orientamento, un chiarimento o una norma che necessita urgentemente essere rispettata⁵². Un criterio di distinzione che può essere utile è che, ogni volta che si fa diretto riferimento al *CIC* 83 o ad altra legge o decreto legislativo o esecutivo di carattere generale, quanto affermato ha carattere normativo⁵³. Un'alternativa meno complessa sarebbe stata che il Dicastero per il Clero avesse pubblicato un documento di carattere semplicemente normativo – sarebbe lo stesso *RFIS* – e un altro – in allegato – con le linee guida e le indicazioni di vario genere che riteneva opportune per la preparazione delle *ragioni*, dei regolamenti e dei progetti formativi dei seminari, ma così non è stato.
- Se lo scopo principale del decreto generale esecutivo è, come abbiamo sottolineato, quello di determinare più concretamente il modo in cui una legge deve essere osservata e di sollecitarne l'osservanza (cf c. 31 § 1), poiché ogni decreto esecutivo generale non è autonomo, ma dipende ed è intrinsecamente legato ad una legge, che ne determina le modalità concrete di applicazione; È molto sorprendente che la *RFIS* crei un “nuovo diritto”, qualcosa che va contro la sua stessa natura, che eccederebbe totalmente gli scopi della sua competenza giuridica e che, di conseguenza, non avrebbe validità canonica.

⁵² F. GRAZIAN, «La nuova Ratio», 408-409.

⁵³ G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici* (cc. 1008-1054; 232-297), Pontificia Università Gregoriana, Roma 2019, 172-173.

Un altro limite notevole che riscontriamo è l'indeterminatezza giuridica di alcuni concetti che non sono chiariti né definiti e che necessitano di essere specificati affinché, a nostro avviso, l'istituto di formazione ecclesiastica del seminario possa offrire una formazione sacerdotale ideale per l'attuale momento della che abbiamo dovuto vivere, come, ad esempio: "comunità sufficiente e sostenibile", "vocazioni adulte", "clima formativo ideale", "progetto o itinerario formativo", "tendenza fortemente radicata", ecc.⁵⁴

Riteniamo che definire le indeterminate nozioni giuridiche che compaiono nel *RFIS* e che riteniamo essenziali per definire meglio l'identità del seminario come istituto di formazione sia fondamentale per l'importanza capitale che ha per la Chiesa la formazione sacerdotale iniziale, ci sembra opportuno precisare tali concetti per contribuire ad una migliore, più certa e sicura, e quindi più giusta, applicazione delle norme contenute nel decreto ed evitando arbitrarietà o attuazioni totalmente opposte o contrarie della stessa norma⁵⁵.

È chiaro che il *RFIS* non può coprire tutte le particolarità delle diverse Chiese locali, e che la Santa Sede intende fornire, attraverso questo documento, alcune linee maestre che unificano e omogeneizzano nella Chiesa universale il modo di intenderla e di donarsi. formazione sacerdotale, dando ai Vescovi le istruzioni per realizzarla nelle loro diocesi. Salvaguardando ovviamente le idiosincrasie e le circostanze particolari delle loro Chiese, ma sempre in consonanza e unione con gli orientamenti dati per la Chiesa intera.

Ora, se questi concetti giuridicamente indeterminati fossero ben definiti e delimitati a livello universale, lo sviluppo delle diverse Rationes nazionali, nonché la legislazione particolare di ciascun seminario, sarebbero efficacemente guidati.

Per fare questo esempio, la *RFIS*, come abbiamo già sottolineato, non determina quale debba essere il numero minimo di formatori e tirocinanti perché ci sia una vera comunità formativa, cosa certamente controversa,

⁵⁴ Per maggior approfondimento del tema consultare: J. AZCÁRATE CASANOVA, «Propuesta para una determinación jurídica de algunos de los elementos que configuran al seminario como institución eclesiástica formativa», *Revista Española de Derecho Canónico* 80 (2023) 261-314.

⁵⁵ O. BUENAGA CEBALLOS, *Metodología del razonamiento jurídico-práctico. Elementos para una teoría objetiva de la argumentación jurídica*, Dykinson, Madrid 2016, 146.

poiché è normale che un Vescovo resistere alla «chiusura» del proprio seminario con un piccolo numero di candidati confidando in un futuro prossimo migliore, vocationalmente parlando. Lo stesso vale per quanto riguarda la sostenibilità economica, dato che in alcuni casi non è nemmeno un problema per la Diocesi, dato che in molti casi, almeno in Spagna, esistono legati o fondazioni che si fanno carico di coprire tutte le spese del seminario⁵⁶. Pertanto, il Vescovo di una Diocesi che ha tre seminaristi può ritenere che il suo seminario sia perfettamente sostenibile e sostenibile⁵⁷, e che sia perfettamente conforme alle indicazioni del *RFIS*. Cioè, poiché ciò non è determinato dal diritto universale, ogni Vescovo nella sua diocesi potrebbe avere una comprensione diversa e persino opposta degli stessi criteri all'interno della sua giurisdizione. È vero che nella Ratio nazionale si potrebbero dare criteri più specifici per orientare il discernimento dei casi particolari, ma il Vescovo sarebbe sempre libero di agire secondo il proprio discernimento.

VI. CONCLUSIONE

Nella prima sezione abbiamo fatto un breve approccio storico su come è nato il nuovo *RFIS*, dove è stato evidenziato come questa terza edizione si propone di raccogliere e sistematizzare i documenti che, nel corso degli ultimi quasi 50 anni dalla sua prima edizione, hanno sono stati elaborati attorno al tema della formazione presbiterale, sia nella Chiesa universale che a livello delle Chiese particolari, soprattutto avendo all'orizzonte un aggiornamento del Magistero degli ultimi tre Papi: San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco .

Successivamente, abbiamo effettuato un confronto tra la prima edizione dell'*RFIS* 1970 e l'attuale *RFIS*. Abbiamo verificato che, sebbene abbiano poco a che fare con la struttura, la terminologia e alcuni contenuti, non vi è alcun cambiamento sostanziale nell'aspetto del seminario.

⁵⁶ J. SAN JOSÉ PRISCO, «Los cánones sobre», 745-746.

⁵⁷ Supponiamo che questo Vescovo segua il criterio comune del diritto che stabilisce che perché si possa costituire una società, devono esserci almeno tre persone (c. 115 § 1) e che la questione economica non costituisca un problema perché ci sono borse di studio che coprire le spese di tutti i seminaristi.

In un terzo momento, abbiamo effettuato un'analisi sulla tipologia di documento canonico che è il *RFIS*, autodefinito decreto esecutivo generale, evidenziando le difficoltà fondamentali nel comprenderlo come tale.

Successivamente, abbiamo evidenziato le novità più significative che il nuovo *RFIS* prevede in termini di normativa canonica. Abbiamo infine specificato, a nostro avviso, quali sono gli elementi positivi ed i limiti del documento.

Al termine di questo percorso, e tenendo presente la questione di fondo se tale quadro normativo sia adeguato e risponda alle esigenze poste oggi dalla formazione dei candidati all'esercizio del ministero apostolico, possiamo affermare che: il recente Magistero della Chiesa continua a ritenere che il seminario maggiore sia il luogo più adatto per la formazione sacerdotale iniziale. Se è vero che il nuovo *RFIS* non apporta grandi innovazioni negli elementi essenziali dell'istituto di formazione ecclesiastica del seminario, introduce tuttavia alcune significative novità in alcuni aspetti disciplinari. Lo fa soprattutto rispetto al percorso o progetto formativo, ai mezzi formativi, ai candidati e agli agenti formativi. Riteniamo che questi cambiamenti, anche se molti di essi sono molto positivi e altri non così tanto, non sono sufficienti per fornire una risposta efficace alle sfide poste dalla formazione seminaristica in questo momento attuale, dobbiamo ancora continuare a fare passi di *aggiornamento*.

26 marzo 2024